

SINVEST SC

Via Medardo Rosso 18 - Milano

REGOLAMENTO

Approvato
dall'Assemblea Ordinaria dei Soci
in vigore dal 01 LUGLIO 2013

Scopi

SINVEST è un Consorzio Fidi costituito sotto forma di Società Cooperativa a Responsabilità Limitata.

SINVEST è basato su concetti di mutualità e si propone di favorire la crescita e lo sviluppo economico dei propri soci intervenendo attraverso il rilascio di garanzie atte a facilitare la concessione del credito d'impresa da parte di Banche ed Istituti Finanziari.

SINVEST nell'intento di perseguire gli obiettivi istituzionali provvederà a stipulare convenzioni ed accordi con Istituti di Credito ed Organismi Finanziari.

Soci

SINVEST potrà associare un numero illimitato di soci purchè questi rispondano ai requisiti previsti dallo statuto sociale sottoscrivendo almeno 1 quota sociale del valore di € 51,64 e apposita istanza da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il Comitato Esecutivo ad approvare le domande di ammissione, di recesso, di accertamento della decadenza e di esclusione dei Soci nei casi previsti dallo Statuto.

Parametro quote/garanzie

SINVEST concederà il rilascio delle opportune garanzie per un'entità direttamente proporzionale al numero di quote detenute dal socio richiedente.

Il parametro in questione è fissato nella misura di 1 quota ogni 700 euro di garanzia richiesta o frazione.

Criteri Generali

I principi ispiratori della Cooperativa sono contenuti negli articoli statutari e l'adesione ad essi, senza riserve, viene considerata implicita da parte di chi sottoscriva la domanda di adesione a Socio.

Per questioni di trasparenza il testo integrale dello Statuto è pubblicato sul sito internet aziendale, come previsto da Banca d'Italia in materia di trasparenza nei confronti dei clienti.

Il Consiglio di Amministrazione, o Organo sociale delegato, nelle domande di ammissione a socio, non pone vincoli o criteri di selezione o di gradimento all'adesione di nuovi Soci, se non quelli dettati dallo Statuto per aspetti normativi.

Ammissione a Socio

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda al consiglio di amministrazione o ad altro organo delegato del confidi specificando il cognome e il nome o la denominazione sociale, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede legale, la cittadinanza ed i dati anagrafici, del legale rappresentante in caso di società o di altri organismi associativi.

Con la domanda il richiedente deve esplicitamente assumersi l'obbligo di osservare le disposizioni dell'Atto Costitutivo, dello statuto e degli eventuali Regolamenti adottati nonché le deliberazioni assunte dai competenti organi Sociali.

Il richiedente deve sottoscrivere e versare entro dodici mesi le quote sociali secondo quanto deliberato in proposito dal Consiglio di Amministrazione o da altro organo delegato del confidi; e, se deliberato, il sopraprezzo di ammissione, da considerarsi ai sensi dell'art. 2528, 2° comma c.c., non soggetta a restituzione sotto alcuna forma in caso di scioglimento del rapporto sociale; e, se deliberato, gli eventuali diritti di segreteria.

In caso di mancato versamento di almeno una quota sociale entro il termine di dodici mesi dalla data di sottoscrizione della domanda, il Consiglio di Amministrazione provvederà a disporre l'esclusione del socio secondo quanto previsto dalle norme statutarie.

L'ammissione a socio è disposta con delibera insindacabile dal Consiglio di Amministrazione o di altro organo delegato del confidi che ne curerà la trascrizione nel libro dei soci ad avvenuto versamento delle quote sociali.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Il socio acquisisce il diritto alle prestazioni dalla data di iscrizione nel Libro dei Soci

Controllo sussistenza dei requisiti dei Soci_____

Con frequenza almeno biennale il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare la sussistenza dei requisiti previsti dallo Statuto in capo ai Soci provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti previsti per la perdita della qualità di Socio.

A tale proposito si rammenta che l'obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di ammissibilità spetta ai Soci, in forza delle norme statutarie.

Perdita della qualità di socio_____

La perdita della qualità di socio può avvenire per recesso, decadenza, morte ed esclusione.

Recesso _____

Ferme le disposizioni inderogabili di legge, il socio può in qualsiasi momento recedere dal "Confidi" con obbligo di preavviso a mezzo raccomandata a/r.

Coerentemente con la deroga prevista dall'art. 2437 comma 2° del c.c, resta preclusa ai soci la facoltà di recesso nel caso in cui non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

a) La proroga del termine.

b) L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle quote sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione del "confidi", salvo delega ad altri organi del confidi, accertarsi se sussistono le condizioni per l'accettazione del recesso.

Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

L'accettazione della richiesta di recesso è condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte dell'impresa richiedente, delle obbligazioni contratte con il "Confidi" e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di inefficacia del recesso, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi da parte dell'impresa recedente.

La delibera del Consiglio di Amministrazione, o di altro eventuale organo del confidi delegato, attestante l'accettazione od il diniego della richiesta di recesso, deve essere comunicata, anche per iscritto, al Socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Decadenza

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione, o da altro eventuale organo del confidi, nei confronti del socio che:

- abbia cessato l'esercizio della propria attività avendo effettuato la relativa denuncia agli uffici pubblici competenti;

- non sia più in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione al "Confidi";

- non rispetti gli obblighi previsti dall'art. 7 dello Statuto Sociale.

La decadenza determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazioni nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo delegato del confidi.

Le deliberazioni prese in materia di decadenza debbono essere comunicate al Socio interessato mediante raccomandata a.r. da spedirsi entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse.

I Soci decaduti che entro un anno dalla suddetta comunicazione, non facciano richiesta di restituzione delle quote sociali perdono il diritto alla restituzione delle stesse quote, che saranno devolute a riserva.

Morte

Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote versate dal loro dante causa, fatta salva ogni responsabilità stabilita a loro carico dalla legge, condizionata al completo avvenuto adempimento, da parte del defunto, delle obbligazioni contratte con il "Confidi" e di quelle derivanti dal rapporto di finanziamento con il soggetto finanziatore, in quest'ultimo caso da attestarsi, a pena di inefficacia della richiesta, con dichiarazione scritta dello stesso soggetto finanziatore, da presentarsi da parte dell'erede.

Gli eredi entro un anno dalla morte del Socio possono designare uno di loro perché assuma la qualifica di Socio e succeda nella posizione sociale del defunto con i relativi diritti ed obblighi, purché sussistano i requisiti previsti dagli articoli 5 e 6 dello Statuto.

Il designato diventerà perciò Socio soltanto a deliberazione avvenuta dal Consiglio di Amministrazione, o di altro organo delegato del confidi, di accoglimento della designazione.

Qualora gli eredi non procedano ad alcuna designazione oppure non chiedano la restituzione delle quote versate dal defunto entro il termine

suddetto di un anno, decadono da ogni diritto sulle quote stesse che saranno devolute alle riserva.

Esclusione

Oltre ai casi previsti dalla legge l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, o di altro organo delegato del confidi, nei confronti del socio che:

non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o alle deliberazioni validamente adottate dagli organi sociali, per quanto concerne gli obblighi dagli stessi previsti; senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso il "Confidi", si sia reso inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali il "Confidi" abbia rilasciato garanzie, svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contrari agli interessi sociali.

E' inoltre escluso di diritto il Socio che sia stato dichiarato fallito o sottoposto ad altre procedure concorsuali nonché inadempiente nell'esecuzione di obbligazioni per le quali il confidi abbia rilasciato garanzia reale o personale.

L'esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, ed ha effetto dalla data di annotazione nel libro dei soci della relativa delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo delegato dal confidi.

La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata a.r., da spedirsi entro 15 giorni dalla data della delibera stessa.

Avverso le suddette deliberazioni del consiglio di amministrazione l'interessato potrà proporre ricorso scritto motivato agli stessi organi a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione sopra citata.

Il ricorso non sospende l'efficacia della delibera. Il consiglio di Amministrazione, o altro organo delegato del confidi, in ordine al ricorso

presentato dall'escluso, è tenuto a deliberare entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. Avverso la decisione che, ulteriormente, nega l'esclusione, il socio interessato ha diritto di adire il Collegio Arbitrale che sarà nominato e che giudicherà nei modi e nei termini previsti dalle norme statutarie.

Effetti del recesso, della decadenza, della morte e dell'esclusione

Il socio uscente ha diritto alla sola liquidazione delle quote di capitale sociale effettivamente versate, escluse quelle attribuite gratuitamente, eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio uscente.

Nel caso in cui il socio sia stato escluso, perché inadempiente nei confronti del "Confidi" per qualsiasi motivo, il "Confidi" applicherà la ritenzione della quota sociale e di ogni altra somma depositata, presso il "Confidi" stesso, fino alla concorrenza di ogni proprio credito.

I soci uscenti, a qualsiasi titolo, qualora abbiano in corso operazioni garantite dal "Confidi", non hanno diritto alla liquidazione della propria quota sociale e di eventuali depositi cauzionali, se non dopo aver adempiuto a tutti gli obblighi assunti nei confronti del soggetto finanziatore, nonché assolto ad ogni obbligo nei confronti dello stesso "Confidi".

In caso di insolvenza la quota sociale ed eventuali depositi cauzionali verranno utilizzati a parziale compensazione di ogni credito liquido vantato dal "Confidi".

Il rimborso delle quote sociali, salvo quanto previsto dal precedente comma, deve essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio, in cui il recesso, la decadenza, la morte hanno avuto efficacia. Nessun rimborso sarà dovuto ed effettuato per gli importi versati a titolo di contributo, commissioni, diritti di segreteria o a qualsiasi altro titolo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rimandare i pagamenti predetti alla fine dell'esercizio successivo a quello in cui dovevano essere

effettuati, ove gli stessi comportino una diminuzione complessiva del patrimonio sociale, rispetto alla consistenza dell'esercizio precedente superiore al venti per cento.

Rimborso quote sociali _____

Non sussistono obblighi nei confronti della società; i soci potranno richiedere, in via formale, le quote sociali sottoscritte, nel rispetto di quanto previsto dalle norme statutarie.

È fatto obbligo per il socio richiedente di documentare l'avvenuta estinzione dell'obbligazione con la Banca, per la quale il confidi abbia prestato garanzia.

La società rimborserà le stesse in un tempo massimo di mesi sei dalla approvazione del bilancio finanziario dell'esercizio nel corso del quale è stata formalizzata la richiesta di recesso.

Finanziamenti _____

SINVEST interviene con la propria garanzia sino ad un importo massimo per singola azienda determinato nel documento delle politiche del credito approvate dal Consiglio di Amministrazione ogni anno (su approvazione degli Organi Deliberanti in funzione delle deleghe del CdA).

Massimali ed Integrazioni _____

Ogni azienda può utilizzare qualunque delle forme tecniche previste od anche più di esse anche in modo concomitante.

Documentazione _____

L'azienda richiedente fornirà tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria per una corretta valutazione dell'affidamento. In particolare:

- *per le aziende con contabilità semplificata*
 - Relazione del consulente ed Elenco debiti finanziari
 - Privacy firmata da soci e garanti
 - Partita IVA e cod. ISTAT
 - Copia della Carta d'identità e del Codice Fiscale x soci e garanti
 - Dichiarazione dei redditi dell'Azienda per l'ultimo ed il penultimo esercizio
 - Dichiarazione dei redditi dei soci e dei garanti per l'ultimo ed il penultimo anno
 - Bilancio previsionale per l'anno corrente
 - In caso di start up (nuova attività con meno di 18 mesi) sono necessari anche i bilanci previsionali dei tre anni successivi al corrente
 - Polizza assicurativa incendio/RC/persona (se presente)
 - Fatture investimenti/preventivi di spesa in caso di richiesta di credito per investimenti
 - In caso di mutui ipotecati, perizie sugli immobili oggetto di ipoteca
 - Certificato iscrizione CCIAA
 - Atto costitutivo/statuto ed eventuali aggiornamenti
 - ogni ulteriore informazione e/o documentazione che di volta in volta si dovesse rendere opportuna
- *per le aziende con contabilità ordinaria:*
 - Relazione del consulente ed Elenco debiti finanziari
 - Privacy firmata da soci e garanti
 - Partita IVA e cod. ISTAT
 - Copia della Carta d'identità e del Codice Fiscale x soci e garanti
 - Dichiarazione dei redditi dell'Azienda per l'ultimo ed il penultimo esercizio

- Dichiarazione dei redditi dei soci e dei garanti per l'ultimo ed il penultimo anno
- Bilanci completi degli ultimi due esercizi
- Bilancio previsionale per l'anno corrente
- In caso di start up (nuova attività con meno di 18 mesi) sono necessari anche i bilanci previsionali dei tre anni successivi al corrente
- Polizza assicurativa incendio/RC/persona (se presente)
- Fatture investimenti/preventivi di spesa in caso di richiesta di credito per investimenti
- In caso di mutui ipotecati, perizie sugli immobili oggetto di ipoteca
- Certificato iscrizione CCIAA
- Atto costitutivo/statuto ed eventuali aggiornamenti
- ogni ulteriore informazione e/o documentazione che di volta in volta si dovesse rendere opportuna.

Collaborazioni esterne _____

La società può stipulare, regolandoli a parte, accordi di collaborazione con professionisti, agenti, società di servizi, associazioni di categoria sia orizzontali che verticali.

In tal caso comunque il rapporto sarà tra i collaboratori e la società; mai in ogni caso tra i collaboratori e gli istituti convenzionati.

Assemblea _____

La convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e di quella straordinaria sono disciplinati a livello statutario. Si precisa in aggiunta che una volta aperta l'Assemblea il presidente del Consiglio di Amministrazione richiede ai soci di nominare il presidente ed il segretario dell'Assemblea. Nel caso no ci siano candidature il presidente del Consiglio di Amministrazione verrà automaticamente nominato presidente dell'Assemblea mentre il Direttore o il Vice Direttore del Confidi sarà nominato segretario della stessa. Il verbale dell'Assemblea dovrà essere

sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'Assemblea ed eventualmente pubblicato sul sito e/o sugli altri organi di comunicazione prescelti entro 10 giorni lavorativi dall'Assemblea.

Rinnovo cariche sociali _____

Ai fini del rinnovo delle cariche sociali così come previsto dallo statuto, si precisa che le candidature dovranno essere consegnate presso la sede legale 48 ore prima dell'assemblea e saranno verificate dal Collegio Sindacale in funzione delle previsioni statutarie e di legge. Al momento di attivazione delle procedure di elezione, il Collegio Sindacale comunicherà le candidature considerate valide e quelle non valide indicandone la motivazione. In seguito verranno nominati due scrutatori che supporteranno il presidente dell'Assemblea nella raccolta dei voti, nello spoglio, nella elaborazione e comunicazione dei risultati. Acquisiti i risultati, il presidente dell'Assemblea proclama i consiglieri eletti ed immediatamente viene svolto il primo Consiglio di Amministrazione, che nomina il presidente e il vice-presidente ed il Comitato Esecutivo.

Consiglieri d'Amministrazione indipendenti _____

All'interno del Consiglio di Amministrazione, è prevista la nomina di due consiglieri indipendenti, ovvero non muniti di deleghe operative nella Società, nominati:

- 1 dall'Assemblea
- 1 da ente pubblico

I consiglieri indipendenti dovranno:

- non essere soci;
- avere un'esperienza consolidata nel mondo dei servizi finanziari, bancari e/o assicurativi;
- non avere significativi rapporti di affari o professionali e/o di rapporti di lavoro subordinato con la società;
- non far parte del nucleo familiare della direzione, degli amministratori e dei soci, dovendosi intendere per nucleo familiare

quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti e affini entro il quarto grado.

I consiglieri indipendenti sottoscrivono annualmente una dichiarazione concernente il permanere delle specifiche condizioni indicate al comma precedente, e comunque si impegnano a comunicarne immediatamente il venir meno.

È opportuno che ciascun consigliere indipendente partecipi almeno ai due terzi delle riunioni del Consiglio nell'arco di un anno. Qualora un amministratore indipendente non sia presente ad almeno tre riunioni consiliari consecutive, il Consiglio di Amministrazione valuterà l'opportunità di revocare l'incarico.

La candidatura del consigliere indipendente nominato dall'Assemblea può essere proposta dal CdA.

Il consigliere designato dall'Ente pubblico viene indicato al presidente del Consiglio di Amministrazione non appena la procedura di designazione sia stata espletata.

I consiglieri indipendenti hanno le seguenti attribuzioni:

- a) individuano, al fine di sottoporle all'esame del Consiglio di Amministrazione situazioni di potenziale conflitto dei consiglieri, della direzione;
- b) esprimono un parere sull'adeguatezza del contenuto e sulla rispondenza all'interesse dei soci delle convenzioni con gli istituti di credito;
- c) verificano la corretta applicazione di principi e procedure del sistema di controllo aziendale;
- d) esprimono un parere in ordine ai criteri generali per la remunerazione degli amministratori, della direzione, che vengono fissati dal Consiglio di Amministrazione;

I pareri resi dai consiglieri indipendenti non hanno carattere vincolante; tuttavia, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione adotti deliberazioni contrarie ai pareri formulati dai consiglieri indipendenti, è tenuto ad illustrarne le motivazioni.

Funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito, secondo quanto previsto dalle norme statutarie, dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro Consigliere nominato dal CDA.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo partecipa, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Direttore e/o il Vice Direttore.

Si riunisce con frequenza settimanale, in un giorno prestabilito della settimana, su proposta del Presidente e secondo la disponibilità degli altri Membri.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri, eccezione fatta per il Direttore e /o il Vice Direttore.

Le decisioni sono assunte a maggioranza e con voto palese tra i presenti.

In caso di parità di votazioni prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vice Presidente.

In caso di necessità e urgenza, per operazioni di competenza del CDA, il Comitato Esecutivo può deliberare una proposta di delibera a favore degli Istituti di Credito, che dovrà essere immediatamente ratificata dal CDA, affinché la decisione diventi esecutiva, nella prima riunione successiva, e comunque non oltre un mese dalla data di assunzione della decisione da parte del Comitato Esecutivo stesso.

I verbali delle sedute del Comitato Esecutivo sono a disposizione degli associati.

Disposizioni Generali

Il Consiglio di Amministrazione approva la modulistica di domanda di ammissione a Socio.

Le domande di ammissione a Socio presentate su diverso modello devono essere riproposte, ovvero integrate dalla documentazione richiesta.

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Luglio 2013 e si applica a tutte le domande non ancora accolte dal Consiglio di Amministrazione in quella data.